

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4

## PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

Inserimento delle attività di polizia municipale e locale di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, nell'elenco delle attività usuranti di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni

*Presentata alla Camera dei deputati nella XIII legislatura il 14 febbraio 1997 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del regolamento*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con la presente proposta di legge si intende sanare una palese ingiustizia perpetrata ai danni di una categoria che diuturnamente è esposta a pericoli di ogni genere ed in particolare a malattie di ogni genere, comprese le insorgenze tumorali da scarichi venefici ed il rischio di inquinamento acustico ed ambientale.

La polizia municipale, infatti, pur svolgendo le proprie funzioni in massima parte proprio là dove maggiore è l'inquinamento e pur avendo, nei fatti, una incidenza tumorale tra le più alte in raffronto alla professione, è da sempre esclusa dai benefici di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374.

Da sempre i sindacati di categoria hanno discusso con le parti politiche la necessità

di questo inserimento, ma da sempre l'opposizione di taluni sindacati massificanti e certamente male informati, ha fatto sì che ogni iniziativa intrapresa venisse immediatamente fermata ponendo in condizione, anche chi invece crede nell'evidenza dei fatti, di dover bloccare ogni iniziativa onde non venir meno al principio delle « regole di squadra ». Per questo la categoria ha voluto che a pronunciarsi fosse l'utenza, quella stessa utenza che ogni giorno vede chiaramente dinanzi ai propri occhi cosa accade a quanti sono preposti a dirigere il traffico o ad operare in città caoticamente piene di sorgenti inquinanti delle più svariate specie.

Per questo motivo e per dover di equità anche morale si chiede che la presente proposta di legge venga approvata.

PROPOSTA DI LEGGE  
D'INIZIATIVA POPOLARE

---

## ART. 1.

1. Le attività di polizia municipale e locale, svolte dagli addetti ai corpi e servizi di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, sono da considerare particolarmente usuranti per l'esposizione alle condizioni climatiche, a sorgenti inquinanti, in particolare derivanti dal traffico veicolare, impianti industriali e impianti di riscaldamento, all'inquinamento acustico, allo *stress* ed allo stato d'ansia, oltre a quei fattori di esposizione ai quali la particolare professione espone.

## ART. 2.

1. Agli addetti di cui all'articolo 1 sono estesi i benefici di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374.

## ART. 3.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, verranno stabilite le relative modalità applicative.

